

Allegato

Relazione dell'Assessore per gli enti locali

All'on.le Presidente
della Regione siciliana

Il consiglio comunale di Marianopoli, rinnovato a seguito delle elezioni del 15 giugno 1975, composto per legge di venti membri eletti con il sistema maggioritario, e quindi non surrogabili dato il sistema di elezione, ha perduto metà dei propri componenti.

In fatto si esplica quanto brevemente appresso.

Nella seduta del 24 novembre 1975, il consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni di consigliere sig. Noto Salvatore, rassegnate per sopravvenuta incompatibilità e nella seduta del 13 gennaio 1978 prendeva atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere Sireci Gaetano Maria.

Con lettere del 15 gennaio 1978, indirizzate all'organo consiliare, otto consiglieri, e precisamente Agrò Filippo, Volante Emanuele, Bertolone Marco, Andaloro Calogero, Fasciana Michele, Montagna Carmelo, Insinna Gaetano, Lombardo Leonardo, rassegnavano le dimissioni dalla carica ed il consiglio comunale nella seduta dell'8 febbraio 1978, con atti dal n. 45 al n. 52, le respingeva. A tal punto gli otto menzionati consiglieri reiteravano le dimissioni anzidette alla commissione provinciale di controllo di Caltanissetta, perchè ne prendesse atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, e l'organo tutorio provvedeva in proposito, con provvedimento decisionale n. 2213-145, adottato nella seduta del 14 febbraio 1978.

Alla stregua dei fatti testè richiamati, il consiglio comunale di Marianopoli, per dimissioni definitive, ha perduto metà dei propri consiglieri, per cui nella specie versa nell'ipotesi normativa prevista dal terzo comma dell'art. 53 del già richiamato ordinamento amministrativo degli enti locali;

Si propone, pertanto, conformemente al parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 27 giugno 1978, n. 114, la dichiarazione di decadenza del consiglio comunale di Marianopoli nonchè la contestuale nomina prescritta del commissario straordinario, per la gestione dell'Ente, secondo gli articoli 53 e 55 del citato ordinamento.

Palermo, 17 gennaio 1979.

TRINCANATO

DECRETO 28 settembre 1978.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Viagrande.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 25 ottobre 1966, con verbale n. 42, ha proposto di

sottoporre a vincolo paesaggistico tutto il territorio comunale di Viagrande;

Accertato che il verbale n. 42 predetto è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Viagrande e depositato nella segreteria del comune stesso, nonchè presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, dalla giunta municipale di Viagrande con deliberazione n. 92 del 22 giugno 1967 e dal sig. Pasquale Cutore Recupero, domiciliato in Catania viale Regina Margherita n. 20, nonchè le controdeduzioni relative, pervenute con nota n. 4675 del 4 luglio 1967, del Soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale;

Considerato che il centro abitato di Viagrande presenta un aspetto caratteristico dovuto alla particolare conformazione planovolumetrica del tessuto urbano, che, articolandosi sulle balze degradanti, offre un singolare susseguirsi di effetti scenografici e di prospettive di interessante valore estetico per l'alternarsi di chiese e di edifici settecenteschi di valore artistico, che esso consente, inoltre, il godimento, da numerosi punti di vista e da belvederi pubblici, di visuali panoramiche verso l'Etna, da una parte, e verso la lontana costiera ionica, dall'altra, per cui detto centro urbano costituisce un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, di cui nota essenziale è la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che il territorio comunale di Viagrande costituisce nella sua estensione, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezza panoramica, perchè, essendo ricco di pregi paesistici, consente il godimento di ampie vedute, che, da una parte, si estendono verso il magnifico scenario dell'Etna e, dall'altra, seguendo le balze degradanti coltivate a vigneti, verso la lontana costiera ionica, formando dei quadri naturali visibili e godibili da strade urbane ed extraurbane e da altri punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono, inoltre, cospicui caratteri di bellezza naturale, in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno, che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità, perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, le quali richiamano le prime ere geologiche per le loro forme caotiche e primordiali, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali presentano degli aspetti riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo;

Vista la nota n. 7141 del 22 novembre 1975, con la quale la Soprintendenza ai monumenti di Catania ha comunicato che, non essendo mutate le peculiari caratteristiche del territorio comunale di Viagrande, riconosce tuttora meritevoli di tutela i valori paesaggistici già riconosciuti dall'apposita commissione nella sua riunione del 25 ottobre 1966 sopra menzionata;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico il territorio comunale di Viagrande, in conformità della proposta della commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a rego-

lare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici (già Soprintendenza ai monumenti) qualunque progetto di opere, affinché le stesse, nella entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici del territorio vincolato;

Disattese, per i motivi sopra specificati, le opposizioni come sopra proposte;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, tutto il territorio comunale di Viagrande, delimitato in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 25 ottobre 1966 dalla competente commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 del 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della G.U.R.S., contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania, al comune di Viagrande, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli Uffici del Comune di Viagrande, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra indicata all'albo del comune di Viagrande.

Palermo, 28 settembre 1978.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA

(verbale n. 42 del 25 ottobre 1966)

L'anno 1966, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 17, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti, regolarmente convocata dal presidente con lettera del 12 ottobre 1966, si è riunita la commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

- 1) San Giovanni La Punta - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 2) Tremestieri - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 3) Trecastagni - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 4) Zafferana - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 5) Pedara - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 6) Viagrande - Vincolo paesistico del territorio comunale;
- 7) Milo - Vincolo paesistico del territorio comunale;

Sono intervenuti i signori:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - vice-presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania - componente;
- 6) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente.

Sono altresì presenti:

- 7) arch. Nicosia Giuseppe - sindaco di Pedara - componente;
- 8) ing. Giuseppe Zappalà - sindaco di San Giovanni La Punta - componente;
- 9) prof. Gaetano Nicolosi - sindaco di Zafferana - componente;
- 10) prof. Gaetano Pepi - vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici delegato dal sindaco di Viagrande, cav. Antonino Sapienza, a rappresentarlo nella riunione con lettera del 15 ottobre 1966 n. 500 - componente.

Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai monumenti di Catania;

Assenti, benchè regolarmente invitati con lettera raccomandata del 12 ottobre 1966, i sigg.ri:

- 1) sindaco di Tremestieri;
- 2) sindaco di Trecastagni;
- 3) sindaco di Milo.

Il presidente, constata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Egli constata con compiacimento che dei sindaci invitati tre sono presenti ed uno è regolarmente rappresentato dal v. sindaco; dichiara, tuttavia, che sarebbe stata molto gradita la presenza degli altri tre sindaci mancanti, considerata l'importanza degli argomenti da discutere.

Poichè i sette punti all'ordine del giorno riguardano un solo argomento interessante comuni limitrofi che posseggono medesime caratteristiche panoramiche e paesaggistiche, considerata la presenza simultanea di quattro sindaci dei comuni interessati, il presidente propone di discutere contemporaneamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, allo scopo di evitare successive ripetizioni di interventi; la votazione invece, dovrà avvenire su ogni singolo argomento dell'ordine del giorno previo allontanamento dei sindaci non interessati.

La proposta viene accolta da tutti i componenti.

Il presidente dà inizio alla discussione. Egli fa un ampio esame della situazione relativa ai comuni etnei i quali presentano caratteristiche naturali, panoramiche e paesaggistiche di particolare interesse. La maggior parte dei territori consente il godimento di ampie visuali, da numerosi punti di vista acces-

sibili al pubblico, aperte verso il magnifico scenario dell'Etna, mentre i vecchi centri urbani costituiscono complessi di cose immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale meritevoli di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Purtroppo, negli ultimi anni, per mancanza di adeguati regolamenti edilizi e di piani regolatori comunali, sono stati autorizzati in alcuni di questi comuni, edifici che, per altezza e forme architettoniche, contrastano con il paesaggio e pregiudicano il godimento pubblico delle visuali panoramiche. Per tali motivi si sono avute proteste da parte di enti e di personalità della cultura che denunciano i gravi danni arrecati.

La commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, rendendosi interprete dei sentimenti unanimi degli uomini di cultura, degli studiosi e dei numerosi turisti che frequentano quelle località, constatato che dette località posseggono i requisiti previsti dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone di porre il vincolo sui territori comunali dei paesi etnei indicati nell'ordine del giorno allo scopo di evitare che, anche per la carenza di adeguati strumenti urbanistici, una indisciplinata attività edilizia possa compromettere e l'aspetto estetico tradizionale di detti centri come tali e le bellezze panoramiche delle pendici dell'Etna, che da quei comuni sono godibili.

I territori comunali di San Giovanni La Punta, Trecastagni, Tremestieri, Zafferana, Pedara, Viagrande e Milo, presi in esame, costituiscono bellezze panoramiche, analogamente ai territori dei comuni limitrofi, da considerarsi quadri naturali godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

Infatti le vallate, ricche di agrumeti, degradanti dall'Etna verso la piana di Catania e il mare, le estensioni laviche, che per le loro forme caotiche e primordiali rammentano le prime ere geologiche, rappresentano cose immobili contemplate al n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e, per di più, esse, al cospicuo carattere di bellezza naturale, uniscono il pregio della rarità essendo fuori dubbio che tali bellezze difficilmente possono incontrarsi in altre zone di Europa fuori dal comprensorio etneo.

I comuni di San Giovanni La Punta, Trecastagni, Tremestieri, Zafferana, Pedara, Viagrande e Milo, sono cittadine sorte sulle pendici dell'Etna, che hanno un loro inconfondibile aspetto urbanistico ed edilizio per cui costituiscono certamente complessi di cose immobili meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche e dell'art. 9 n. 4 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Il presidente dà notizia ai sigg. sindaci che nelle precedenti sedute del 22 luglio 1966 e del 26 agosto 1966, la commissione ha deliberato il vincolo dei territori dei comuni di Nicolosi, di San Gregorio, di Gravina, di Mascalucia e di Sant'Agata Li Battiati.

Le considerazioni del presidente della commissione on.le prof. Orazio Condorelli, sono condivise dai componenti la commissione e dalla maggioranza dei sindaci presenti.

Il soprintendente ing. Giovanni di Geso rammenta che con verbale n. 35 del 27 ottobre 1964 la commissione provinciale di Catania ha già deliberato di sottoporre a vincolo gran parte dell'agglomerato urbano del comune di Pedara. Inoltre il presidente della Regione siciliana con decreto n. 4588-S.G. del 17 settembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1965 e, successivamente pubblicato nelle *Gazzette Ufficiali* della Regione siciliana n. 2 del 15 gennaio 1966 e n. 9 del 19 febbraio 1966, ha dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, la zona sita nell'ambito del comune di Zafferana antistante la piazza Umberto I.

Pertanto l'odierna proposta di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche i territori comunali di San Giovanni La Punta, Tremestieri, Trecastagni, Viagrande e Milo e la restante parte dei territori comunali di Zafferana e Pedara, rende evidente il riconoscimento dell'importante interesse pubblico delle vaste località prese in esame, perchè, pure essendo, attualmente, subentrati in seno alla commissione alcuni nuovi componenti, tutti sono concordi nel riconoscere i valori di bellezze

naturali e panoramiche e di complessi caratteristici aventi valore estetico e tradizionale ai territori dei comuni di San Giovanni La Punta, Trecastagni, Tremestieri, Viagrande, Zafferana, Pedara e Milo.

Per regolarità amministrativa il vincolo che oggi si propone dovrebbe comprendere, per quanto concerne i comuni di Pedara e di Zafferana, tutto il restante territorio comunale a completamento del vincolo già deliberato nella seduta del 27 ottobre 1964 per il comune di Pedara e a completamento del vincolo imposto con decreto del presidente della Regione siciliana numero 4588-S.G. del 17 settembre 1965 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1965 n. 58 per il comune di Zafferana.

Il sindaco di Pedara arch. Giuseppe Nicosia conferma che su parte dell'agglomerato urbano la commissione ha già deliberato il vincolo e che egli; in quella adunanza, si fece promotore del vincolo stesso perchè lo ritiene utile e necessario ai fini della tutela del caratteristico aspetto del luogo e delle vedute panoramiche verso l'Etna, da una parte, e verso il mare, dall'altra. Pertanto egli si associa alla proposta odierna di vincolare tutto il restante territorio comunale perchè ritiene che in tal modo possano validamente difendersi le bellezze panoramiche e naturali che sono patrimonio inalienabile di tutti i cittadini. Egli infatti riconosce che con il solo strumento giuridico di cui può disporre il comune, e cioè del solo regolamento edilizio, non è possibile disciplinare adeguatamente l'attività edilizia comunale in modo da ottenere una efficace tutela delle bellezze naturali.

Il sindaco di San Giovanni La Punta ing. Giuseppe Zappalà plaude alla iniziativa intrapresa dalla commissione provinciale di Catania di difendere le bellezze panoramiche dei comuni etnei; tuttavia egli manifesta il timore che la imposizione del vincolo possa ripercuotersi negativamente sulla iniziativa edilizia privata specialmente in quei comuni più vicini al comune di Catania, quale appunto è il comune di San Giovanni La Punta, dove l'iniziativa privata risulta attualmente abbastanza attiva e arreca beneficio economico ai cittadini. Egli pertanto si dichiara favorevole ad una regolamentazione più restrittiva per gli erigendi nuovi edifici in modo da adeguarli ai criteri di tutela panoramica, ma non dovrebbe essere vietata la costruzione.

Il presidente on.le prof. Orazio Condorelli rammenta che proprio nel comune di San Giovanni La Punta si sono verificate fatti di palese deturpamento del panorama. Egli ribadisce le preoccupazioni per lo scempio che si sta effettuando nei paesi della Etna e plaude alla iniziativa del soprintendente ing. Giovanni Di Geso di aver sottoposto alla commissione un programma organico di vincolo dei paesi etnei che permetterà di salvare la parte più importante di questa meravigliosa terra e di quella che, a ragione è considerata la più bella montagna, l'Etna. Egli chiarisce che la deliberazione del vincolo non vuole assolutamente significare divieto di nuove costruzioni, perchè la legge impone soltanto l'obbligo, ai proprietari di sottoporre i progetti alla preventiva approvazione della Soprintendenza ai monumenti di Catania, e ai comuni di non rilasciare la licenza di costruzione prima dell'autorizzazione della stessa Soprintendenza ai monumenti.

Il vincolo, infatti, significa regolamentazione delle costruzioni cosicchè esse possano essere realizzate in modo armonico così da inserirsi convenientemente nel paesaggio che tutti abbiamo il dovere di tutelare affinché il bene inestimabile che è l'Etna resti sempre ben visibile da tutti.

Il presidente dell'Ente provinciale turismo avv. Filippo Ielo, rammenta che all'inizio, allorchè si discusse nelle precedenti sedute la deliberazione del vincolo sugli altri territori comunali, egli espresse le perplessità, comuni alla maggior parte dei sindaci, circa la remora che potrebbe verificarsi nell'attività edilizia privata. Però, dopo aver letto attentamente gli articoli della legge e del regolamento sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, e dopo aver partecipato attivamente alle interessanti discussioni avvenute per la deliberazione del vincolo sugli altri comuni, egli è convinto che l'imposizione del vincolo panoramico sui paesi etnei rappresenti oggi una necessità improrogabile, in attesa che i singoli comuni, come è augurabile approntino essi stessi piani regolatori efficienti e studiati

in modo da salvaguardare il panorama e le bellezze naturali dei luoghi. Pertanto come presidente dell'Ente provinciale del turismo e, nello stesso tempo, anche nella sua qualità di consigliere comunale di Catania, sente il dovere di consigliare ai sigg.ri sindaci l'approvazione della deliberazione del vincolo sui territori comunali da loro degnamente amministrati, cosicché l'amministrazione possa disporre di uno strumento giuridico atto a salvaguardare e tutelare il paesaggio.

Se il vincolo fosse stato già operante certamente non sarebbe stato possibile ai privati costruire nel territorio di San Giovanni La Punta quell'enorme edificio che deturpa le visuali panoramiche e il paesaggio e ha recato danno anche alle proprietà private circostanti.

Il sindaco del comune di Zafferana, prof. Gaetano Nicolosi, plaude alla iniziativa della commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche e si dichiara favorevole alla estensione del vincolo su tutto il territorio nel comune di Zafferana. Egli fa presente che il consiglio comunale, nell'adunanza del 9 settembre 1965, ha deliberato di proporre alla competente commissione provinciale il vincolo per il rispetto della veduta panoramica della nuova piazza posta nella frazione di Fleri, approvando il relativo progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale. Tale deliberazione è stata inviata con lettera del 21 ottobre 1966, n. 5855, alla Soprintendenza ai monumenti di Catania per i necessari provvedimenti di legge.

Pertanto l'odierna deliberazione della commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche di estendere il vincolo a tutto il territorio comunale di Zafferana, ivi compresa anche la frazione di Fleri, riporta la sua piena adesione.

L'avv. Gaetano Pepi, vice sindaco del comune di Viagrande si associa al giudizio positivo espresso dagli altri sigg.ri sindaci sull'iniziativa della commissione provinciale di Catania per la tutela del paesaggio e del panorama dei paesi etnei. Egli, tuttavia, esprime perplessità circa la portata del vincolo proposto. A suo avviso dovrebbero essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza ai monumenti soltanto quei progetti che per altezze, volumi e forme architettoniche potessero recare pregiudizio al panorama. A tale scopo ritiene opportuna la presenza di un rappresentante della Soprintendenza stessa in seno alla commissione edilizia comunale.

Il soprintendente replica che, in assenza di vincolo, ogni eventuale intervento richiesto alla Soprintendenza sarebbe illegittimo.

Il presidente on.le prof. Orazio Condorelli ricorda che Viagrande è una delle più belle cittadine etnee. Essa per la magnificanza delle ville, costruite con una encomiabile concordanza e fusione tra paesaggio e architettura, e per lo splendido panorama che si gode dalle strade e dalle caratteristiche piazze, da sempre è la città ammirata ed amata dai catanesi che numerosi vi trascorrono le vacanze estive. Il vincolo viene proposto nell'intento di tutelare queste bellezze che sono patrimonio di tutti i cittadini e non soltanto dei nativi di Viagrande.

L'avv. Gaetano Pepi comunica che l'amministrazione comunale di Viagrande è sensibile a tali problemi cosicché era suo intendimento acquistare il parco Biscari per destinarlo a parco pubblico; purtroppo, per ragioni contingenti, ciò non si è potuto attuare. Egli prima di esprimere il voto avrebbe desiderato consultare la giunta comunale, ma rendendosi conto della necessità di una sollecita deliberazione della commissione, visto che l'argomento posto all'ordine del giorno è stato ampiamente discusso sotto tutti gli aspetti e che la commissione nelle precedenti sedute ha già deliberato il vincolo su altre cittadine etnee, si rimette per quanto lo concerne, al parere della maggioranza dei componenti la commissione stessa.

Il presidente della commissione, on.le prof. avv. Orazio Condorelli, considerato che tutti i presenti all'adunanza hanno espresso il proprio parere sugli argomenti trattati e che la discussione di ciascun argomento è stata ampia ed esauriente, prega i componenti la commissione di esprimere singolarmente il proprio voto su ciascuno degli argomenti trattati:

(Omissis)

6° argomento - Vincolo paesistico del territorio comunale di Viagrande.

Sono presenti e votanti i sigg.ri:

- 1) on.le avv. prof. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - v. presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania - componente;
- 6) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente;
- 7) avv. Gaetano Pepi - v. sindaco e assessore ai lavori pubblici delegato dal sindaco di Viagrande, cav. Antonino Sapienza, a rappresentarlo nella riunione con lettera del 15 ottobre 1966, n. 5000 - componente.

Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai monumenti.

La Commissione

— considerato che il complesso urbano di Viagrande presenta un aspetto caratteristico dovuto alla particolare confermazione planovolumetrica del tessuto urbano che, articolandosi sulle balze degradanti, offre un singolare susseguirsi di effetti scenografici e di prospettive di interessante valore estetico e per l'alternarsi di edifici e di chiese settecenteschi di valore artistico; che esso consente, inoltre, il godimento, da numerosi punti di vista e da belvederi pubblici di visuali panoramiche verso l'Etna, da un parte, e verso la lontana costiera ionica, dall'altra, per cui detto centro urbano costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale di cui nota essenziale è la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

— considerato che il territorio comunale di Viagrande costituisce nella sua estensione, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezza panoramica perchè ricco di pregi paesistici, consente il godimento di ampie vedute panoramiche che da una parte si estendono verso il magnifico scenario dell'Etna e, dall'altra, seguendo le balze degradanti coltivate a vigneti, verso la lontana costiera ionica i quali costituiscono quadri naturali visibili e godibili da strade pubbliche ed accessibili al pubblico;

— considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono inoltre cospicui caratteri di bellezza naturale in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme caotiche e primordiali, richiamano le prime ere geologiche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo.

Delibera

alla unanimità dei presenti, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 nn. 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, tutta l'estensione del territorio comunale di Viagrande.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 19,20.

Il Presidente
Condorelli